



Comune di Colle San Magno

Provincia di Frosinone – ITALIA

C.A.P. 03030 – Codice Fiscale 82005110604- Tel. 0776/560051 – FAX 0776/560290

Sito web: comune.collesanmagno.fr.it – Mail: info@comune.collesanmagno.fr.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con Delibera n 04
del 16/03/2012 C. C

I N D I C E

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

ART. 5 - DETERMINAZIONE E VARIAZIONE DELL'ALIQUTA

ART. 6 – VERSAMENTO

ART. 7 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 8 – DECORRENZA

ART. 9 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal D. Lgs. 18. 8.2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché della vigente legislazione nazionale e regionale e del vigente Statuto Comunale.

2) Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.), istituita a norma dell'art.48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1 comma 10 Legge 16 giugno 1998 n. 191 – dall'art.1 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 come modificato dall'art.12 Legge 13 maggio 1999 n.133 e dall'art.6 comma 12 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e come integralmente modificato dall'art.1 comma 142 della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

3) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le normative regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale , come la legge 27 luglio 2000 n.212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

ART. 2

Soggetto attivo

1) L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Colle San Magno, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

Soggetti passivi

1) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.PE.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Colle San Magno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1) L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

Determinazione e variazione dell'aliquota

1) L'aliquota è fissata per l'anno 2012 nella misura di **0,6 punti percentuali**

2) Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti , con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt .42 e 47 del D. Lgs

267/2000. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio così come stabilito dal comma 169 art.1 Legge 296/2000.

ART. 6

Versamento

1) Il versamento della addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato secondo le normative vigenti per il versamento dell'IRPEF stessa come da decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.1 comma 142 e143 della legge 296 del 27.12.2006.

ART. 7

Sanzioni e interessi

1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo e acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.lgs. 471 472 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario,oltre agli interessi di legge.

ART. 8

Decorrenza

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 9

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata dal presente regolamento